

859.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 4 – Articolo 4 ed emendamenti) ..	11
Missioni vevoli nella seduta del 14 febbraio 2001	3	(Sezione 5 – Articolo 5 ed emendamenti) ..	13
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 6 – Articolo 6 ed emendamenti) ..	14
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4, 5, 6	(Sezione 7 – Articolo 7 ed emendamenti) ..	15
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 8 – Articolo 8 ed emendamenti) ..	16
Disegno di legge S. 4408 (approvato dal Senato) n. 7532 ed abbinata proposte di legge nn. 2028-2726-3400-4333-6506-6645-6746-6815-6826	7	(Sezione 9 – Articolo 9 ed emendamenti) ..	17
(Sezione 1 – Ordini del giorno)	7	(Sezione 10 – Articolo 10 ed emendamenti) ..	20
Disegno di legge (approvato dalla Camera e modificato del Senato) n. 4816-B	8	(Sezione 11 – Articolo 12 ed emendamento) .	21
(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti) ..	8	(Sezione 12 – Articolo 13 ed emendamento) .	21
(Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamenti) ..	9	(Sezione 13 – Articolo 14 ed emendamento) .	22
(Sezione 3 – Articolo 3 ed emendamenti) ..	9	(Sezione 14 – Articolo 15 ed emendamenti) ..	22
		(Sezione 15 – Articolo 16)	23
		(Sezione 16 – Articolo 17 ed emendamenti) ..	24
		(Sezione 17 – Ordini del giorno)	24
		Disegno di legge di conversione n. 7545	28
		(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	28

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 2 – Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	29	(Sezione 5 – Attuazione del piano industriale sottoscritto da Finmeccanica)	57
Interrogazioni a risposta immediata	55	(Sezione 6 – Differimento del termine per il versamento dell'acconto del premio Inail)	57
(Sezione 1 – Cessione delle Cartiere Miliani Fabriano)	55	(Sezione 7 – Iniziative per garantire la continuità didattica)	59
(Sezione 2 – Dati relativi alla criminalità in Italia)	55	(Sezione 8 – Episodi di violenza nelle scuole italiane)	59
(Sezione 3 – Atti di violenza compiuti dai militari della Kfor in Kosovo)	56	(Sezione 9 – Situazione del sistema scolastico italiano)	59
(Sezione 4 – Licenziamenti di lavoratori con contratto a tempo determinato presso la Fiat)	56	Disegno di legge n. 6561-octies	61
		(Sezione 1 – Articolo 1)	61

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 14 febbraio 2001.**

Bono, Bordon, Bressa, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Colucci, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Garra, Giovanardi, Giuliano, Grimaldi, La Russa, Labate, Landolfi, Leone, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Maiolo, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Petrini, Pisanu, Ranieri, Rebuffa, Rivera, Romano Carratelli, Schietroma, Sica, Solaroli, Spini, Tassone, Turco, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acierno, Angelini, Bono, Bordon, Bova, Bressa, Camoirano, Cardinale, Carli, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti Fabris, Fassino, Gambale, Garra, Gatto, Giovanardi, Giuliano, Grimaldi, La Russa, Labate, Landolfi, Leone, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Maiolo, Mangiacavallo, Manzione, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Molinari, Morgando, Mussi, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Mario Pepe, Petrini, Pisanu, Ranieri, Rebuffa, Romano Carratelli, Saraca, Scalia, Schietroma, Sica, Solaroli, Spini, Tassone, Turco, Vendola, Visco.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 13 febbraio 2001 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

MASELLI: « Disposizioni per il riconoscimento e la tutela delle popolazioni rom e sinti e per la salvaguardia della loro identità culturale » (7610).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

In data 13 febbraio 2001 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato:

FIORI: « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori » (7611).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 13 febbraio 2001 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 4959. — Senatori BISCARDI ed altri: « Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante "Riforma delle Ac-

ademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati» (approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (7609).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

VI Commissione (Finanze):

PAISSAN: «Agevolazioni fiscali per la tutela del patrimonio boschivo» (7531) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VII Commissione (Cultura):

S. 4959. — Senatori BISCARDI ed altri: «Modificazioni alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"» (approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (7609) *Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VIII Commissione (Ambiente):

LODDO: «Disposizioni per il completamento del trasferimento degli abitati dei paesi di Gairo ed Osini e per il recupero degli antichi abitati» (7526) *Parere delle Commissioni I, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

RABBITO: «Assegnazione di un contributo alla provincia di Enna per la tutela

del lago di Pergusa» (7601) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

IX Commissione (Cultura):

BONO: «Disposizioni per consentire l'accesso ad INTERNET ai soggetti portatori di handicap» (7541) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro per le politiche comunitarie.

Il ministro per le politiche comunitarie, con lettera del 26 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209, i seguenti atti dell'Unione europea, che sono deferiti, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

COM (2000) 757 definitivo — Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una politica comunitaria in materia di immigrazione (doc. 11529/00) *(alla I Commissione);*

COM (2000) 578 definitivo, 2000/238 (CNS) — Proposta di direttiva del Consiglio recante norme sanitarie per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (doc. 11622/00) *(alla I Commissione);*

COM (2000) 755 definitivo — Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Verso una procedura comune in materia di asilo e uno status uniforme e valido in tutta l'Unione per le persone alle quali è stato riconosciuto il diritto d'asilo» (doc. 13119/00) *(alla I Commissione);*

Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che istituisce una rete europea di formazione giudiziaria (doc. 13348/00) (*alla II Commissione*);

Iniziativa della Repubblica francese e del Regno di Svezia in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che istituisce una rete europea di prevenzione della criminalità (doc. 13464/00) (*alla II Commissione*);

COM (2000) 746 definitivo — Comunicazione della Commissione in merito alla costituzione di Euro Just (doc. 13847/00) (*alla II Commissione*);

Iniziativa dei Governi della Repubblica francese, del Regno di Svezia e del Regno del Belgio intesa a far adottare dal Consiglio una decisione quadro relativa all'esecuzione nell'Unione europea delle decisioni di blocco dei beni o di sequestro probatorio (doc. 13986/00) (*alla II Commissione*);

Iniziativa del Regno di Svezia in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che istituisce un sistema di analisi forense speciale del profilo delle droghe sintetiche (doc. 14007/00) (*alla II Commissione*);

Iniziativa del Regno di Svezia in vista dell'adozione della decisione del Consiglio relativa alla trasmissione di campioni di sostanze stupefacenti illecite (doc. 14008/00) (*alla II Commissione*);

COM (2000) 782 definitivo — Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Aggiornamento semestrale del quadro di controllo per l'esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di « Libertà, Sicurezza e Giustizia » nell'Unione europea (II semestre 2000) (doc. 14402/00) (*alle Commissioni I e II*);

Iniziativa del Regno di Svezia in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che

modifica lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol (doc. 14084/00) (*alla I Commissione*);

Iniziativa del Regno di Svezia in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio sull'adeguamento degli stipendi base e della indennità, applicabili al personale dell'Europol (doc. 14085/00) (*alla I Commissione*);

COM (2000) 786 definitivo — Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma di incentivazione, di scambi, di formazione e di cooperazione nel settore della prevenzione della criminalità (*Hippokrates*) (*alla II Commissione*);

COM (2000) 828 definitivo — 2000/339, 2000/340; 2000/341 (CNS) — Proposta di decisione del Consiglio che istituisce una seconda fase del programma di incentivazione e di scambi, di formazione e di cooperazione destinato agli operatori della giustizia (GROTIUS II generale e penale); Proposta di decisione del Consiglio che istituisce una seconda fase del programma di incentivazione e di scambi, di formazione e di cooperazione per le autorità incaricate dell'applicazione della legge negli Stati membri dell'Unione europea (OISIN II); Proposta di decisione del Consiglio che istituisce una seconda fase del programma di incentivazione e di scambi, di formazione e di cooperazione destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini (STOP II) (doc. 14740/00) (*alla II Commissione*).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 2 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Mi-

nistero degli affari esteri entro il 15 gennaio 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro per la solidarietà sociale.

Il ministro per la solidarietà sociale, con lettera in data 12 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la relazione — riferita all'anno 2000 — sullo stato di attuazione della citata legge n. 285 recante « Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza », redatta sulla base delle relazioni annuali presentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano (doc. CLXIII, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro dei lavori pubblici.

Il ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 13 febbraio 2001, ha trasmesso il programma triennale 1998-2000 per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale dello Stato e di quella data in concessione, approvato dal ministro stesso con decreto del 27 dicembre 2000, n. 1721.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4408. — ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE (APPROVATO DAL SENATO) (7532) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE NN. 2028-2726-3400-4333-6506-6645-6746-6815-6826)

(A.C. 7532 - Sezione 1)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il Servizio civile rappresenta non solo un importante bacino di risorse umane per le attività istituzionali degli enti locali ma anche la possibilità per i giovani di acquisire professionalità utili per un successivo inserimento nel mondo del lavoro;

impegna il Governo

ad estendere le disposizioni contenute nel presente provvedimento concernenti le richieste di assegnazione di obiettori di coscienza ai comuni, a tutti gli enti locali.

9/7532/1. Luciano Dussin, Stucchi, Fontan.

La Camera,

considerate le finalità che si prefigge il disegno di legge n. 7532 sull'istituzione del servizio civile nazionale;

impegna il Governo

ad includere tra i diversi settori dove i giovani possono espletare il servizio civile anche le associazioni turistiche che possiedono i requisiti previsti dall'articolo 3.

9/7532/2. Bergamo.

La Camera,

premesso che:

l'ufficio nazionale Servizio civile per i giovani che fanno domanda di ser-

vizio civile dopo il primo gennaio 2000 applica le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504 che riduce a nove mesi dalla domanda la durata del procedimento per l'assegnazione dell'obiettore di coscienza al servizio civile. Stesso trattamento non è riservato ai giovani che hanno presentato domanda prima del 2000;

impegna il Governo

ad assumere urgenti iniziative al fine di risolvere la situazione di disparità venutasi a creare.

9/7532/3. Caparini, Fontan, Calderoli, Faustinelli.

La Camera,

tenuto conto della fondamentale importanza della approvazione delle « disposizioni relative alla istituzione del Servizio civile nazionale »;

rilevata tuttavia la disparità di tempi di attesa che si è determinata tra i giovani che hanno presentato la domanda di ammissione al servizio civile nel 1999 e i giovani che l'hanno presentata nel 2000;

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna iniziativa per superare tale disparità di trattamento e garantire l'accettazione della domanda in tempi ragionevoli.

9/7532/4. Boato, Soro, Lucà, Moroni, Crema, Nardini.

DISEGNO DI LEGGE: LEGGE QUADRO SULLA PROTEZIONE DALLE ESPOSIZIONI A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (4816-B)

(A.C. 4816 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:

a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;

b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione europea;

c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità della legge).

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: determinati livelli di.

***1. 1.** Stradella, Radice.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: determinati livelli di.

***1. 2.** Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: degli effetti a aggiungere le seguenti: breve, medio e.

1. 3. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: degli effetti a aggiungere le seguenti: medio e.

1. 4. Stradella, Radice.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in applicazione del principio fino alla fine della lettera.

1. 5. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: minimizzare con la seguente: ridurre.

1. 6. Stradella, Radice.

(A.C. 4816 - Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della presente legge.

3. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).

4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di cui al comma 3.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Ambito di applicazione).

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: gli impianti con le seguenti: gli impianti e le apparecchiature.

2. 1. Gramazio, Conti, Gnaga, Mazzocchi.

Al comma 3, dopo le parole: servizio espletato aggiungere le seguenti: quando questo sia esercitato con valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non ecceda il 30 per cento dei valori massimi stabiliti dalla legge.

2. 2. Gramazio, Conti, Gnaga, Mazzocchi.

(A.C. 4816 - Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

(Definizioni).

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:

a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magne-

tici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;

b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immisione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*;

c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immisione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;

d) obiettivi di qualità sono:

1) i criteri localizzativi, gli *standard* urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8;

2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;

e) elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;

e) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;

f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

g) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera *f)* e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;

h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;

i) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

l) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Definizioni).

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole: e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

3. 1. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) obiettivo di qualità: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, determinato dai singoli impianti o apparecchiature, da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, attraverso l'uso di tecnologie e metodi di risanamento disponibili, al fine di consentire la minimizzazione dell'esposizione della popolazione e

dei lavoratori ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge, anche con riferimento alla protezione da possibili effetti a lungo termine.

3. 2. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) obiettivo di qualità: sono le azioni concordate tra Stato, Enti locali ed operatori, finalizzate alla ricerca, allo sviluppo ed all'utilizzo di tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti, atte a consentire la riduzione, nel medio e lungo periodo, dell'impatto ambientale e della esposizione della popolazione a campi magnetici, elettrici ed elettromagnetici, nonché il perseguimento degli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge e dal decreto ministeriale n. 381 del 1998.

3. 3. Radice, Stradella.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

3. 4. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Al comma 1, lettera d), numero 2, sostituire le parole: secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) con le seguenti: e dalle regioni.

3. 5. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Al comma 1, lettera d), numero 2, sostituire le parole: secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) con le seguenti: e dalle regioni attraverso l'uso di tecnologie e metodi di risanamento disponibili.

3. 6. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Al comma 1, lettera d), numero 2, sostituire la parola: minimizzazione con la seguente: riduzione.

3. 7. Stradella, Radice.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: fisso con le seguenti: fisso o mobile.

3. 8. Gramazio, Conti, Gnaga, Mazzocchi.

(A.C. 4816 - Sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

(Funzioni dello Stato).

1. Lo Stato esercita le funzioni relative:

a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 1;

b) alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché al coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale attività; in particolare il Ministro della sanità promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;

c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e

delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente;

d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, con particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più regioni nonché alle migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;

e) all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;

f) alla realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiano comunque la disponibilità nonché con gli esercenti di impianti per emittenza radio-televisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio;

g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere *a)*, *e)* e *h)*, sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata « Conferenza unificata »;

b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentiti i Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.

3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*.

4. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera *d)*, si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e la Conferenza unificata.

5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e, limitatamente alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, numero 2), agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le attività di cui al comma 1, lettera *b)*, di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001 per le attività di cui al comma 1, lettera *c)*, e di lire 5.000

milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1, lettera f), nonché per gli ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 12 e 13.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Funzioni dello Stato).

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: in considerazione del premimente *fino alla fine della lettera.*

4. 1. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: annualmente, *con le seguenti:* con apposita relazione annuale.

4. 2. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: assicurando l'annuale pubblicità dei risultati conseguiti.

4. 3. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: o con coloro che ne abbiano comunque la disponibilità.

4. 4. Stradella, Radice.

Sopprimere il comma 3.

4. 5. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Sopprimere il comma 5.

4. 6. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Al comma 5, sostituire la parola: adeguano *con la seguente:* coordinano.

4. 7. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Al comma 5, sopprimere le parole da: limitatamente *fino a:* numero 2).

4. 8. Gramazio, Conti, Gnaga, Mazzocchi.

(A.C. 4816 - Sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti).

1. Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attività culturali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici e possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione territoriale

ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.

2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui allo stesso comma 1, ed in particolare del rischio di elettrocuzione e di collisione dell'avifauna.

3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 è definita una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto dei principi della presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi;

b) individuazione delle tipologie di infrastrutture a minore impatto ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini;

c) concertazione con le regioni e gli enti locali interessati nell'ambito dei procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;

d) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

e) riordino delle procedure relative alle servitù di elettrodotto e ai relativi indennizzi;

f) valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti.

4. Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al comma 3, individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari aggiungere le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza unificata.

5. 1. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e paesaggistici con le seguenti: , paesaggistici ed architettonici.

5. 2. Gramazio, Conti, Gnaga, Mazzocchi.

Al comma 3, sopprimere la lettera f).

5. 3. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

(A.C. 4816 - Sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

(Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico).

1. È istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente o dal Sottosegretario all'am-

biente delegato, ed è composto altresì dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e dell'interno.

3. Il Comitato svolge le attività di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *b)* ed *f)*, 12, comma 2, e 13.

4. Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere *a)* e *b)*, 4, comma 4, 5, comma 1, e 12, comma 1.

5. Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e predisporre una relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione.

6. Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica e competenze specifiche nelle diverse materie di interesse della presente legge.

7. Per l'istituzione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico).

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e dai componenti il Forum permanente per le comunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. 1. Gramazio, Conti, Gnaga, Mazzocchi.

Al comma 6, sostituire le parole: nelle diverse materie con le seguenti: nella materia.

6. 2. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

(A.C. 4816 - Sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

(Catasto nazionale).

1. Il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, è costituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanità ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito del sistema informativo e di monitoraggio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *d)*. Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli impianti di trasporto, e con i Ministri della difesa e dell'interno, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Catasto nazionale).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: centottanta giorni.

7. 1. Stradella, Radice.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e) e f).

7. 2. Gramazio, Conti, Gnaga, Mazzocchi.

(A.C. 4816 - Sezione 8)ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 8.

(Competenze delle regioni, delle province e dei comuni).

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:

a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5;

b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di ri-

spetto secondo i parametri fissati ai sensi dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle;

c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti;

d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;

e) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, numero 1);

f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, le regioni si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

3. In caso di inadempienza delle regioni, si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. Le attività di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni militari o appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.

6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Competenze delle regioni, delle province e dei comuni).

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e dell'obbligo di segnalarle.

8. 1. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e registrarne le eventuali modifiche su supporto informatizzato aggiornato ogni sei mesi.

8. 2. Gramazio, Conti, Gnaga, Mazzocchi.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti fissi di telefonia mobile quali opere di urbanizzazione primaria, in conformità ai criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettromagnetici preesistenti.

8. 3. Radice, Stradella.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

8. 4. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: il concorso aggiungere le seguenti: non oneroso.

8. 5. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: in particolare quelli a lungo aggiungere le seguenti: e medio.

8. 6. Gramazio, Conti, Gnaga, Mazzocchi.

Sopprimere il comma 6.

8. 7. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Al comma 6, dopo le parole: un regolamento aggiungere le seguenti: detto di pianificazione territoriale.

8. 8. Gramazio, Conti, Gnaga, Mazzocchi.

Al comma 6, sostituire la parola: minimizzare con la seguente: ridurre.

8. 9. Stradella, Radice.

(A.C. 4816 - Sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

(Piani di risanamento).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti secondo le norme della presente legge. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei

gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente. I proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale o coloro che comunque ne abbiano la disponibilità sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore della rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a*), le proposte degli interventi di risanamento delle linee di competenza, nonché tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione della proposta di piano di risanamento. Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e i valori di attenzione, nonché di raggiungere gli obiettivi di qualità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a*). Esso deve indicare il programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorità stabilite dal citato decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a*), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento di cui al primo periodo del comma 3 è proposto dalla regione entro i successivi tre mesi.

3. Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata al Ministero dell'ambiente. Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata alla regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a*), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV è adottato dalla regione, nei termini di cui al terzo periodo del presente comma.

4. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 4 ed alle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell'adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *a*), della presente legge. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti, come definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi strettamente connessi all'attuazione degli interventi di

risanamento nonché i criteri, le modalità e le condizioni per il loro eventuale recupero.

5. Ai fini della concessione di contributi alle regioni per l'elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio, è autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura del 100 per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente; tali somme sono destinate, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata, alla concessione di contributi alle regioni, ad integrazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, ai fini dell'elaborazione dei piani di risanamento, della realizzazione dei catasti regionali e dell'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio.

6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti per telefonia mobile e degli impianti per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano comunque la disponibilità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comporta il mancato riconoscimento da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non risanata e la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilità. La disattivazione è disposta:

a) con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nonché le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

b) con provvedimento del presidente della giunta regionale per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettrici, con esclusione degli impianti per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la cui disattivazione è disposta con provvedimento del Ministro delle comunicazioni che assicura l'uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su ciascuna struttura di cui alle lettere e), h) ed l) del comma 1 dell'articolo 3 deve essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

(Piani di risanamento).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e sentiti i comuni interessati con le seguenti: e sentiti tutti i comuni esistenti sul territorio regionale.

9. 1. Gramazio, Conti, Gnaga, Mazzocchi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: trentasei mesi.

9. 2. Stradella, Radice.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: dodici mesi.

9. 3. Gramazio, Conti, Gnaga, Mazzocchi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciotto mesi.

9. 4. Stradella, Radice.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.

9. 5. Stradella, Radice.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: nove mesi.

9. 6. Stradella, Radice.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ai fini della presentazione aggiungere le seguenti: alla regione.

9. 7. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciotto mesi.

9. 8. Stradella, Radice.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola: proposto con la seguente: adottato.

9. 9. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciotto mesi.

9. 10. Stradella, Radice.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: dodici anni.

9. 11. Stradella, Radice.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: cento per cento con le seguenti: settanta per cento.

9. 12. Stradella, Radice.

(A.C. 4816 - Sezione 10)

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 10.

(Educazione ambientale).

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

(Educazione ambientale).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e della pubblica istruzione, con le seguenti: , della pubblica istruzione e delle comunicazioni.

10. 1. Gramazio, Conti, Gnaga, Mazzocchi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e della pubblica istruzione, con le seguenti: , della pubblica istruzione e del Tesoro.

10. 2. Stradella, Radice.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: 2001 con la seguente: 2002.

10. 3. Stradella, Radice.

(A.C. 4816 - Sezione 11)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 12.

*(Apparecchiature di uso domestico,
individuale o lavorativo).*

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l'uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l'esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi così basse da non richiedere alcuna precauzione.

2. Il Comitato promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma

con le imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

(Apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo).

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: tali emissioni fino alla fine del periodo con le seguenti: la schermatura alle emissioni degli apparecchi stessi verso l'esterno sono da ritenersi così basse da non richiedere nessun'altra precauzione.

12. 1. Gramazio, Conti, Gnaga, Mazzocchi.

(A.C. 4816 - Sezione 12)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 13.

(Accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico).

1. Il Ministro dell'ambiente, su proposta del Comitato, promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 13.**

(Accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico).

Al comma 1, dopo le parole: il Ministro dell'ambiente aggiungere le seguenti: di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'industria.

13. 1. Stradella, Radice.

(A.C. 4816 - Sezione 13)**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 14.**

(Controlli).

1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.

2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.

3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia, e dei Vigili del fuoco è disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

4. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 14.**

(Controlli).

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: salvo che le emissioni non eccedano il 30 per cento dei valori massimi stabiliti dalla legge.

14. 1. Gramazio, Conti, Gnaga, Mazzocchi.

(A.C. 4816 - Sezione 14)**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 15.**

(Sanzioni).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, e ai decreti previsti dall'articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo 14. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all'articolo 4, comma 2.

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato.

5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata dall'autorità competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l'atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.

6. L'inosservanza del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni.

7. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non è am-

messo il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

(Sanzioni).

Al comma 6, sostituire le parole: fra lire 2 milioni e lire 600 milioni con le seguenti: fra lire 30 milioni e lire 1 miliardo.

15. 1. Gramazio, Conti, Gnaga, Mazzocchi.

Al comma 6, sostituire le parole: 600 milioni con le seguenti: 40 milioni.

15. 2. Stradella, Radice.

(A.C. 4816 - Sezione 15)

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 16.

(Regime transitorio).

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre

1995, nonché le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381.

(A.C. 4816 - Sezione 16)

**ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 17.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si provvede:

a) quanto a lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

b) quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.

(Copertura finanziaria).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quanto a lire 7.000 milioni con le seguenti: quanto a lire 10.000 milioni.

17. 1. Gramazio, Conti, Gnaga, Mazzocchi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: allo scopo parzialmente.

17. 2. Gramazio, Conti, Gnaga, Mazzocchi.

(A.C. 4816 - Sezione 17)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la legge finanziaria 2001 prevede l'utilizzo di 270 miliardi, derivanti dall'asta per le licenze UMTS, alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico;

impegna il Governo

ad utilizzare tali risorse in modo strettamente connesso con l'attuazione della legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico;

ad avvalersi in questa fase, per l'individuazione delle specifiche finalità di utilizzo di tali risorse, del gruppo interministeriale sull'inquinamento elettromagnetico di cui al decreto ministeriale 2 giugno 1997.

9/4816/1 « Casinelli, Vigni, Turrone, De Cesaris, Galdelli ».

La Camera,

premessi che:

una politica di prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico si realizza non solo attraverso il rispetto di limiti di esposizione e valori di attenzione, nonché degli altri obblighi previsti dalla legge quadro, ma anche attraverso una efficace e corretta campagna di informazione ai cittadini e mediante la promozione di innovazioni tecnologiche;

impegna il Governo

a sviluppare un'ampia e corretta campagna di informazione nei confronti dei cittadini, con particolare riferimento al significato del principio di precauzione, nonché a promuovere accordi volontari e protocolli di intesa finalizzati alla promozione dell'innovazione tecnologica ed all'uso delle migliori tecnologie disponibili.

9/4816/2 « Turrone, Vigni, Casinelli, De Cesaris, Galdelli, Bergamo ».

La Camera,

premessi che:

la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, prevede alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 4 che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo emani un decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro della sanità, che fissi i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico per la popolazione;

il Governo ha già predisposto uno schema di tale decreto, sulla base della legislazione vigente prima dell'approvazione della presente legge, su sollecitazione

unanime del Parlamento che, a tal fine, aveva impegnato il Governo con mozione votata in aula il 13 luglio 1999;

tale schema di decreto prevede, tra l'altro, l'indicazione del valore di attenzione di 0,5 micro tesla e dell'obiettivo di qualità di 0,2 micro tesla per il campo magnetico in relazione a impianti che generano campi elettrici e magnetici in bassa frequenza;

su tale schema di decreto si è già espressa la competente Commissione parlamentare con il voto di una risoluzione che, assieme all'apprezzamento sul provvedimento, ha formulato una serie di modifiche e integrazioni;

il decreto è già stato valutato positivamente in sede tecnica nella conferenza Stato-Regioni;

appare urgente il varo del suddetto decreto per rendere effettivamente operativa la normativa prevista dalla legge quadro, in particolare per la costruzione dei nuovi impianti e per l'avvio delle procedure di risanamento;

impegna il Governo

in considerazione del lavoro propeudeutico già svolto e dell'urgenza di attivare le procedure previste dalla presente legge, a predisporre ogni iniziativa idonea affinché venga anticipato il varo del suddetto decreto, rispetto al termine massimo di 60 giorni previsto dal suddetto articolo 4 della legge quadro;

a tenere conto adeguatamente delle proposte avanzate dalla competente Commissione parlamentare, in particolare a confermare quanto già previsto dal suddetto schema di decreto in merito alla fissazione del limite di 0,5 micro tesla come valore di attenzione e di 0,2 micro tesla come obiettivo di qualità per il campo magnetico derivante da esposizioni prodotte da impianti che generano campi elettrici e magnetici in bassa frequenza.

9/4816/3 « De Cesaris, Turrone, Casinelli, Vigni, Galdelli ».

La Camera,

premessi che:

l'approvazione della legge quadro sulla protezione sulla esposizione da campi magnetici consente all'Italia di qualificarsi con un provvedimento che tutela la salute della popolazione dalle radiazioni derivanti dai campi magnetici;

la grave nocività dell'esposizione elettromagnetica riceve finalmente una regolamentazione razionale volta a impedire un'espansione incontrollata dei maggiori inquinanti elettromagnetici e a rispettare i principi di tutela ambientale e sanitaria prevista dall'Unione europea: il principio di precauzione e il principio di minimizzazione;

con decreto ministeriale n. 790 del 6 novembre 1992 il ministro dei lavori pubblici rilasciava all'Enel s.p.a. l'autorizzazione provvisoria ai sensi del testo unico n. 1775 del 1993 per la costruzione dell'elettrodotto a 380KW Matera-Santa Sofia;

nel 1993 la regione Campania destinava, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 33, il territorio comprendente i comuni di Pietrastornina, Pannarano e Valle Caudina a parco naturale e per tale motivo, con decreto del presidente della giunta regionale n. 9211 del 20 settembre 1994, il tracciato dell'elettrodotto Matera-Santa Sofia veniva dichiarato incompatibile con le finalità dell'area naturale protetta;

dal maggio 1995 al dicembre 1999 attraverso una serie di atti e di rimbalzo di competenze tra diversi enti locali, regionali, nazionali, la costruzione dell'elettrodotto è andata avanti inesorabilmente;

in data 15 dicembre 1999 vi è stato un disastro alluvionale con movimenti franosi e conseguenze luttuose; in conseguenza del disastro alluvionale e franoso la Presidenza del Consiglio dei ministri ha pianificato interventi di messa in sicurezza della montagna in località Vallicella e Ciesco di S. Martino V.C. e in località Ioffredo

di Cervinara e l'intera zona è indicata come fascia rossa (con divieto di ogni intervento) dall'Autorità di Bacino competente;

in data 5 luglio 2000 la prima sezione del TAR Campania non ha accolto l'istanza di sospensione cautelare dell'esecuzione dell'opera richiesta dai comuni e dalla comunità montana interessati pronunciando ordinanza recante la seguente motivazione: « il ricorso non appare suscettibile di favorevole valutazione in via di cautela in relazione alla natura dell'atto impugnato ed all'avanzata fase di realizzazione dell'opera pubblica de qua »;

il Ministero dei lavori pubblici, rispondendo ad una interpellanza in merito, in data 6 febbraio 2001, dichiarava che la decisione definitiva spetterebbe all'Autorità di bacino;

impegna il Governo

proprio nel rispetto dei principi contenuti nell'atto Camera 4816-B a verificare la compatibilità dell'opera con le norme comunitarie e con la nuova legge quadro anche per salvaguardare l'integrità del parco regionale del Partenio nei comuni di S. Martino V.C., Pannarano e Pietrastornina già minato dal recente disastro alluvionale verificatosi in zona e a promuovere una verifica sull'effettiva necessità dell'opera, il cui tracciato sovrasta, in molti comuni, abitazioni civili e se ne valuti la compatibilità con l'area considerata ad alto rischio idrogeologico dall'Autorità di Bacino.

9/4816/4 (Nuova formulazione). De Simone.

La Camera,

in merito ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e ai valori di attenzione che saranno definiti in base alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2;

impegna il Governo

ad adoperarsi per far sì che gli effettivi valori di tali limiti che saranno determinati

con decreto del Presidente del Consiglio entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pur ispirati al principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione europea, non si discostino significativamente dai valori limite, adottati negli altri Paesi europei.

9/4816/5 Possa, Stradella.

La Camera,

considerate le numerose denunce pervenute nel corso degli anni e relative al fatto che nella frazione S. Martino di Chieti e nel quartiere S. Silvestro di Pescara vi sono seri rischi di inquinamento elettromagnetico derivante rispettivamente da grossi elettrodotti e dalla presenza di numerosi ripetitori televisivi:

impegna il Governo

a procedere tempestivamente alla verifica dell'eventuale inquinamento elettromagnetico nelle suddette aree e, ove ciò venisse confermato, a prendere adeguati provvedimenti per rimuovere la situazione di inquinamento.

9/4816/6 (*Testo così modificato nel corso della seduta*). « Saia, Galdelli ».

La Camera,

preso atto che:

lo spirito del presente disegno di legge è quello di dettare i principi fondamentali diretti ad assicurare la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione, difendendoli dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

a tal fine esiste già il decreto del Ministero delle comunicazioni n. 381 del 1998 che disciplina ampiamente tale materia;

l'A.C. 4816-B mira a delegare alle regioni la potestà di fissare i limiti di esposizione;

il pericolo di quest'ultima disposizione è data dal fatto che, anche in considerazione della vigente normativa europea in tale materia, l'Italia si presenterebbe con limiti di esposizione differenti tra loro, a seconda della regione;

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure e i provvedimenti necessari, anche di natura legislativa, al fine di scongiurare la fissazione di limiti di esposizione frazionata e discordante tra regioni consentendo l'approvazione di una normativa uniforme in tutto il territorio nazionale.

9/4816/7 Apolloni.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 23 GENNAIO 2001, N. 5, RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL DIFFERIMENTO DI
TERMINI IN MATERIA DI TRASMISSIONI RADIOTELE-
VISIVE ANALOGICHE E DIGITALI, NONCHÉ PER IL
RISANAMENTO DI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI (7545)**

(A.C. 7545 - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO LEGGE DI CON-
VERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISS-
SIONE IDENTICO A QUELLO DEL GO-
VERNO

Articolo 1.

*(Differimento di termini per la prosecuzione
della radiodiffusione televisiva in ambito
locale e della radiodiffusione sonora).*

1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 novem-

bre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri in tecnica analogica, che costituiscono titolo preferenziale per l'esercizio della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale, è differito al 15 marzo 2001. I soggetti, non esercenti all'atto della domanda, che ottengono la concessione possono acquisire impianti di diffusione e connessi collegamenti legittimamente esercitati alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'articolo 6 del regolamento approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n.78 del 1° dicembre 1998, che non ottengono la concessione, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione, con i diritti e gli obblighi del concessionario, fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, da adottarsi non oltre il 31 dicembre 2002. Fino all'attuazione del predetto piano, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami di azienda tra emittenti televisive locali private e tra queste e i concessionari televisivi nazionali che, alla data di entrata in vigore del presente de-

creto, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro il 31 dicembre 2001 e con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale e, successivamente all'effettiva introduzione di tale sistema e allo sviluppo del relativo mercato, il piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui alla predetta legge. Fino all'adozione di tale piano, i soggetti legittimamente operanti possono proseguire nell'esercizio dell'attività con gli obblighi e i diritti del concessionario.

ARTICOLO 2.

(Trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi).

1. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 1, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell'impianto, su iniziativa delle regioni e delle province autonome, nei siti individuati dai predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome, purché ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni, che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente 120 giorni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, disattiva gli impianti fino al trasferimento.

2. Le azioni di risanamento previste dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, sono disposte dalle regioni e dalle province autonome a carico dei titolari degli impianti. I soggetti che non ottemperano all'ordine di riduzione a conformità, nei termini e con le modalità ivi previsti, sono puniti con la

sanzione amministrativa pecuniaria, con esclusione del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, da lire 50 milioni a lire 300 milioni, irrogata dalle regioni e dalle province autonome. In caso di reiterazione della violazione, il Ministro dell'ambiente, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e di cui all'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro delle comunicazioni, dispone, anche su segnalazione delle regioni e delle province autonome, la disattivazione degli impianti, alla quale provvedono i competenti organi del Ministero delle comunicazioni.

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 7545 - Sezione 2)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.

1. 40. Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: per il rilascio fino a: in tecnica digitale.

1. 52. Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: rilascio delle aggiungere la seguente: nuove.

- 1. 64.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: che costituiscono fino alla fine del comma con le seguenti: è differito fino alla data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.

- 1. 32.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: che costituiscono fino alle parole: in tecnica digitale.

- 1. 103.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: che costituiscono aggiungere la seguente: anche.

- * 1. 38.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: che costituiscono aggiungere la seguente: anche.

- * 1. 168.** Butti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: che costituiscono aggiungere la seguente: esclusivamente.

- 1. 155.** Lenti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: su frequenze terrestri.

- 1. 41.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 15 marzo con le seguenti: 15 maggio.

- 1. 43.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 15 marzo con le seguenti: 30 marzo.

- 1. 42.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le concessioni in tecnica digitale per le emittenti televisive locali hanno la durata di dieci anni.

- 1. 104.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Ministero delle comunicazioni pubblica esclusivamente l'elenco degli aventi titolo alla concessione senza l'indicazione di alcuna graduatoria.

- 1. 157.** Lenti.

Al comma 1, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

- 1. 108.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo.

- 1. 107.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

- * 1. 44.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

*** 1. 105.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: non esercenti all'atto della domanda.

1. 109. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: all'atto della domanda con le seguenti: alla presentazione della domanda.

1. 45. Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: che ottengono la concessione.

1. 53. Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: acquisire con la seguente: acquistare.

1. 46. Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: legittimamente eserciti.

1. 54. Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: del presente decreto con le se-

guenti: della legge di conversione del presente decreto.

1. 56. Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

1. 106. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: previsti fino a: 1° dicembre 1998.

1. 55. Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: regolamento aggiungere le seguenti: relativo alle condizioni per la presentazione delle domande di concessione.

1. 47. Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: possono proseguire fino alla fine del comma con le seguenti: e che operavano legittimamente alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri con i diritti e gli obblighi del concessionario fino all'attuazione del Piano nazionale delle frequenze televisive in tecnica digitale, da adottarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2002. Fino all'attuazione del predetto piano, sono inoltre consentiti i trasferimenti di impianti e rami d'azienda tra emittenti televisive locali private, tra queste e i concessionari televisivi nazionali, nonché quelli che operano in virtù di provvedimenti emessi dai tribunali amministrativi che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non abbiano raggiunto la copertura nazionale del 75 per cento del territorio nazionale.

1. 37. Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: possono con le seguenti: sono abilitati a.

- 1. 48.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: possono aggiungere la seguente: comunque.

- 1. 65.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: radiodiffusione aggiungere la seguente: televisiva.

- 1. 57.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: da adottarsi con le seguenti: che deve essere elaborato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

- 1. 96.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002. con le seguenti: 30 giugno 2003.

- 1. 87.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 20 febbraio 2003.

- 1. 49.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito con

modificazioni dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, non si applicano fino all'attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive in tecnica digitale.

- 1. 34.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Il limite di una concessione per bacino in ambito locale di cui al primo e terzo periodo dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, non si applica fino all'attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.

- 1. 33.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente periodo: Il termine di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legge 18 novembre 1999 n. 433, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, è prorogato fino all'attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.

- 1. 31.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Contestualmente l'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, provvede ad introdurre misure per la conversione delle trasmissioni radiotelevisive dalla tecnica analogica alla tecnica numerica anche attraverso la promozione di significativi incentivi economici per la dismissione dell'utilizzo di frequenze terrestri da parte dei titolari di concessione, licenza o autorizzazione al

fine di un utilizzo di queste stesse frequenze per le trasmissioni in tecnica digitale.

- 1. 100.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Contestualmente l'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, adotta i provvedimenti necessari per la concessione di incentivi fiscali ed economici agli utenti e ai condomini per l'acquisizione o il noleggio dei decodificatori digitali individuali o collettivi, anche attraverso contributi statali, nonché — compatibilmente con la normativa europea sulla concorrenza — l'introduzione di incentivi affinché i televisori, i videoregistratori, i decodificatori e qualunque altro apparato di ricezione televisiva consentano di ricevere le trasmissioni televisive diffuse in digitale su frequenze terrestri.

- 1. 98.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Contestualmente l'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, adotta i provvedimenti necessari per la predisposizione di misure normative e regolamentari atte a favorire e incentivare gli investimenti degli operatori per la realizzazione di nuovi programmi e servizi in esclusiva, quali l'esenzione transitoria dagli obblighi di affollamento pubblicitario per le trasmissioni in tecnica digitale nonché, al fine di sostenere gli investimenti necessari per la realizzazione dei nuovi siti di trasmissione e dei nuovi impianti sin dalla fase di avvio e sperimentazione, la possibile utilizzazione del canone di concessione annuale ai sensi dell'articolo 27, comma 9, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, autorizzando gli operatori, a fronte della presentazione di adeguata documen-

tazione, ad utilizzare il corrispettivo per investimenti finalizzati alla diffusione del digitale terrestre.

- 1. 99.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Contestualmente l'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni provvede ad introdurre misure atte ad incentivare la diffusione di nuovi programmi e di nuovi servizi realizzati appositamente per la trasmissione gratuita e non criptata su frequenze digitali terrestri al fine di favorire la massima diffusione di tale nuova tecnica trasmissiva.

- 1. 97.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Tale piano individua la localizzazione degli impianti per la diffusione in tecnica digitale, tenendo conto della dislocazione degli attuali siti per la trasmissione in tecnica analogica, nonché di quelli previsti dal piano nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Le restanti misure previste dal medesimo piano sono sospese.

- 1. 90.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Tale piano individua la localizzazione degli impianti per la diffusione in tecnica digitale, tenendo conto della dislocazione degli attuali siti per la trasmissione in tecnica analogica, nonché di quelli previsti dal piano nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

- 1. 89.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Entro la stessa data l'Autorità stabilisce le disposizioni per il rilascio delle licenze per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, prevedendo tra i criteri preferenziali, il rilascio ai soggetti già titolari di autorizzazione, licenza o concessione per la trasmissione radio televisiva in tecnica analogica.

- 1. 91.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Entro la stessa data l'Autorità stabilisce le disposizioni per il rilascio delle licenze per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni e sentite le competenti Commissioni parlamentari.

- 1. 92.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Contestualmente l'Autorità procede alla revisione ed alla eventuale sospensione dell'applicazione delle misure previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, introducendo le modifiche funzionali alla transizione graduale e alla sperimentazione della trasmissione in digitale sulle frequenze terrestri, anche in conseguenza delle necessarie e progressive trasformazioni dei siti di trasmissione per consentire il passaggio dall'analogico al digitale.

- 1. 93.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Tale piano sostituisce

il piano nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la cui applicazione rimane pertanto sospesa, salvo quanto previsto in materia di realizzazione dei nuovi siti conformi alla normativa sulla prevenzione dell'inquinamento elettromagnetico.

- 1. 94.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le misure contenute nel piano nazionale, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, relative alla modifica degli impianti per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica analogica, sono sospese al fine di orientare gli investimenti per la conversione dei medesimi impianti per la trasmissione in tecnica numerica con l'obiettivo della massima diffusione del digitale terrestre.

- 1. 95.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Tale piano è predisposto dall'Autorità con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249.

- 1. 88.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

- 1. 75.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: Fino ai tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono consentiti i trasferimenti di impianti o

rami d'azienda tra emittenti televisive locali e tra queste ed emittenti televisive nazionali, nonché tra queste ultime, a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

- 1. 81.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: Fino ai tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami d'azienda tra emittenti televisive locali ed emittenti televisive nazionali a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

- 1. 82.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sostituire il quarto periodo, con il seguente: Fino ai tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami d'azienda tra emittenti televisive locali, emittenti televisive nazionali e soggetti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva, a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

- 1. 83.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sostituire il quarto periodo, con il seguente: Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi anche in tecnica numerica su frequenze terrestri sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami d'azienda tra concessionari televisivi in ambito locale e tra questi e concessio-

nari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per le sperimentazioni in tecnica digitale.

- * 1. 28.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, sostituire il quarto periodo, con il seguente: Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi anche in tecnica numerica su frequenze terrestri sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami d'azienda tra concessionari televisivi in ambito locale e tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per le sperimentazioni in tecnica digitale.

- * 1. 169.** Butti.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: Fino all'attuazione con le seguenti: Fino alla completa attuazione.

- 1. 50.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: sono consentiti aggiungere le seguenti: per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 1. 69.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da: tra emittenti fino alla fine del comma.

- 1. 66.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da: locali private fino alla fine del comma.

- 1. 78.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: locali private fino alla fine del comma con le seguenti: e titolari di licenze e autorizzazioni in ambito locale e nazionale.

- 1. 80.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: private e tra queste fino alla fine del comma con le seguenti: e tra queste ed emittenti televisive nazionali, nonché tra queste stesse ultime, a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

- 1. 84.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: private e tra queste fino alla fine del comma con le seguenti: ed emittenti televisive nazionali a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

- 1. 85.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: private e tra queste fino alla fine del comma con le seguenti: , emittenti televisive nazionali e soggetti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva, a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

- 1. 86.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: private e tra queste fino alla fine

del comma con le seguenti: e fra queste e le emittenti televisive nazionali, assistite da concessione o in legittimo esercizio sulla base di provvedimenti cautelari dei giudizi amministrativi.

- 1. 30.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da: che, alla data di entrata in vigore fino alla fine del comma.

- * 1. 35.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da: che, alla data di entrata in vigore fino alla fine del comma.

- * 1. 79.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: che, alla data dell'entrata in vigore fino alla fine del comma con le seguenti: , inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

- 1. 113.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: settantacinque per cento con le seguenti: novanta per cento.

- 1. 51.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere la parola: nazionale.

- 1. 70.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È altresì consentito ai concessionari televisivi nazionali il trasferimento di impianti o di rami d'azienda a condizione che vengano immediatamente ed esclusivamente destinati alla sperimentazione della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale. L'inosservanza di tale condizione è sanzionata con la disattivazione dell'impianto.

1. **36.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli impianti acquistati dalle emittenti nazionali che abbiano la copertura superiore al settantacinque per cento del territorio nazionale devono essere destinati senza indugio alla trasmissione in tecnica digitale. Un quarto della capacità di trasmissione dell'impianto digitalizzato deve essere riservato all'emittente cedente.

1. **29.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino alla data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è differito il limite concessorio di cui al quinto periodo dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.

1. **1.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il limite concessorio di cui al penultimo periodo dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, è differito alla data di attuazione del piano na-

zionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.

1. **3.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il limite concessorio e il termine di cui, rispettivamente, al quinto e sesto periodo dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, sono differiti alla data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.

1. **2.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino all'attuazione del predetto piano sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami d'azienda tra emittenti televisive locali, emittenti televisive nazionali e soggetti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva, a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

1. **77.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I trasferimenti sono altresì consentiti tra concessionarie televisive nazionali e locali, inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

1. **112.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino ai tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami d'azienda tra emittenti televisive locali, emittenti televisive nazionali e soggetti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva, a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

- 1. 76.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È abrogato l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.

- 1. 156.** Lenti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 2000, n. 5, nel penultimo periodo, le parole: « due » sono sostituite dalle seguenti: « più » e le parole: « di sei mesi a decorrere dalla data di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « nel termine della data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale ».

- 1. 8.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, nel penultimo periodo, le parole: « due » sono sostituite dalle parole: « più ».

- 1. 5.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 2000, n. 5, le parole: « di sei mesi a decorrere dalla data di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « nel termine della data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale ».

- 1. 9.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, è differito alla data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.

- 1. 6.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è differito il termine di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.

- 1. 7.** (Testo così modificato nel corso della seduta) Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: L'Autorità assume tutte le iniziative idonee a consentire l'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza nei programmi radiotelevisivi irradiati in tecnica digitale su frequenze terrestri, anche se-

gnalando al Parlamento ed al Governo l'opportunità di adottare specifici provvedimenti normativi.

- 1. 20.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino alla data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale sono differiti il limite concessorio e il termine di cui, rispettivamente, al quinto e sesto periodo dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 2000, n. 5.

- 1. 10.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi anche in tecnica numerica su frequenze terrestri sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami d'azienda tra concessionari televisivi in ambito locale e tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per le sperimentazioni in tecnica digitale.

- 1. 27.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Fino alla data di adozione delle trasmissioni televisive esclusivamente in tecnica numerica, e comunque per un periodo non superiore a 6 anni, i soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, che sono stati esclusi dalle concessioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, possono proseguire l'esercizio degli impianti di radiodiffusione

televisiva in ambito nazionale e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni con gli obblighi e i diritti previsti per concessionari.

- 1. 12.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Alle imprese televisive locali, legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, è consentita la prosecuzione dell'attività con gli impianti di diffusione e i connessi collegamenti, fino all'applicazione del piano di conversione alla tecnica digitale su frequenze terrestri.

- 1. 14.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Alle imprese televisive legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, anche se sottoposte a provvedimenti cautelari di sospensione emessi dall'autorità giudiziaria, è consentita la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva fino alla completa conversione strutturale del sistema di trasmissione da analogico a digitale.

- 1. 16.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Con proprio regolamento, da adottarsi entro 24 mesi dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità stabilisce le disposizioni per il rilascio di autorizzazione, licenza o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri.

- 1. 19.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente: « Al fine di dare impulso alla conversione delle reti televisive e radiofoniche secondo la tecnica numerica, nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, l'Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nel presente comma fin quando verifichi uno sviluppo della tecnica numerica tale da consentire un'adeguata diffusione dei programmi nella stessa tecnica.

- 1. 101.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'effettivo sviluppo delle trasmissioni terrestri in tecnica numerica costituisce l'elemento essenziale per l'individuazione del termine di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte dell'Autorità, anche in considerazione degli investimenti effettuati per la diffusione del digitale terrestre e dei servizi realizzati da parte dei diversi soggetti. Conseguentemente, l'articolo 3, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente: « 3. L'Autorità, in relazione all'effettivo congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo e a mezzo frequenze terrestri in tecnica digitale indica il termine entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti di cui al comma 6 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo o attraverso l'utilizzo delle frequenze terrestri in tecnica digitale ».

- 1. 102.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2001 con le seguenti: 20 novembre 2001.

- 1. 58.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 con le seguenti: procedure indicate dall'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2), e dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

- 1. 167.** La Commissione.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: n. 249 aggiungere le seguenti: , articolo 3, comma 2.

- 1. 60.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: relativo mercato aggiungere le seguenti: , comunque non oltre dodici mesi dall'avvio del nuovo standard tecnico.

- 1. 59.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di cui alla predetta legge.

- 1. 68.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Fino all'adozione con le seguenti: Fino alla completa attuazione.

- 1. 61.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: all'adozione di tale piano con le seguenti: all'attuazione del predetto piano analogico.

- 1. 160.** Peretti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: di tale piano con le seguenti: del predetto piano di assegnazione delle frequenze in tecnica analogica.

1. 150. Giuliotti.

(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: di tale piano aggiungere le seguenti: in tecnica analogica.

1. 110. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: legittimamente operanti con le seguenti: in attività.

1. 67. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: legittimamente con la seguente: concessionari.

1. 111. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: nell'esercizio dell'attività.

1. 63. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: con gli obblighi e i diritti del concessionario.

1. 62. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per le ga-

ranzie nella comunicazione individua misure a sostegno del settore per l'introduzione dei sistemi di ricezione audiovisivi terrestri a larga banda.

1. 11. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, dopo le parole: con gli obblighi e i diritti del concessionario aggiungere le seguenti: Nelle more della definizione del piano di assegnazione in tecnica analogica i soggetti legittimamente operanti in ambito locale possono proseguire nell'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora a condizione che le loro trasmissioni siano diffuse su un territorio la cui popolazione residente sia inferiore a dieci milioni di abitanti e lo stesso non interessi più di quattro regioni. Gli eventuali soggetti che, già operino oltre i predetti limiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono dismettere o cedere a terzi gli impianti eccedenti dandone comunicazione al Ministero delle comunicazioni.

1. 161. Peretti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. La prosecuzione nell'esercizio di cui al comma 2 è subordinata alla verifica da parte del Ministero delle Comunicazioni del possesso dei seguenti requisiti soggettivi alla data del 30 settembre 2001:

se impresa per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale la natura giuridica di società di persone o di capitali o di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

se impresa per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale la natura giuridica di società di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

se impresa per la radiodiffusione sonora in ambito locale o nazionale a carattere comunitario la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro.

2-ter. I legali rappresentanti e gli amministratori della impresa non devono aver riportato condanne irrevocabili a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, e successive modificazioni o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. A tal fine le imprese interessate dovranno inoltrare al Ministero delle comunicazioni entro il 30 settembre 2001 le dichiarazioni e la documentazione necessaria per la suddetta verifica secondo modalità definite dalla Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni dello stesso Ministero.

1. 158. Lenti.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. La prosecuzione nell'esercizio da parte dei soggetti di cui al comma 2 è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti alla data del 30 settembre 2001:

a) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di persone o di capitali o di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la natura

giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro.

2-ter. I legali rappresentanti e gli amministratori della impresa non devono aver riportato condanne irrevocabili a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. Ai fini delle verifiche di cui al comma *2-bis* ed al presente comma, le emittenti interessate inoltrano al Ministero delle comunicazioni entro il 30 settembre 2001 le dichiarazioni e la documentazione necessarie, secondo modalità definite dallo stesso Ministero entro il 30 giugno 2001.

1. 152. Giulietti, Lenti.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Le emittenti radiofoniche nazionali *non profit* sono autorizzate ad accendere le frequenze, dove disponibili, fino al raggiungimento della quota del 60 per cento di copertura del territorio, prevista dall'articolo 3, comma 5 della legge 249/97 e dall'articolo *1-ter* della legge 5 del 2000. È fatto successivamente obbligo alle stesse emittenti di darne immediata notizia al Ministero per le comunicazioni, affinché attui i dovuti controlli.

1. 13. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Sono riconosciuti a favore delle emittenti radiofoniche *non profit* nazionali che trasmettono programmi di informazione superiore alle otto ore giornaliere, contributi finalizzati alla copertura delle spese di gestione e degli investimenti necessari a garantire il diritto di informa-

zione mediante sistemi satellitari degli italiani residenti, nella comunità europea, nel continente australiano e in quello americano.

- 1. 15.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Le imprese per la radiodiffusione sonora in ambito locale possono servire fino ad un massimo di quindici province limitrofe e comprese al massimo in quattro regioni. La popolazione complessivamente servita non può superare i dodici milioni di abitanti. Le imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto servono oltre dodici milioni di abitanti devono procedere entro sei mesi a ridurre entro tale limite l'area territoriale servita. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32 della legge 31 luglio 1997 n. 249.

- 1. 159.** Lenti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Le imprese di radiodiffusione sonora in ambito locale possono irradiare il segnale fino ad un massimo di quattro regioni al nord ovvero cinque regioni al centro e al sud, purché le stesse siano limitrofe e la popolazione complessivamente servita non superi i quindici milioni di abitanti. Le imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto superino i predetti limiti sono tenute ad adeguarsi ai limiti stessi entro sei mesi. In caso di inottemperanza, il Ministero delle comunicazioni dispone la sospensione dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento.

- 1. 166.** La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. L'Autorità riserva all'emittenza radiofonica comunitaria a carattere nazionale il dieci per cento delle frequenze terrestri digitali. Considerato l'elevato contenuto culturale e sociale dell'attività non a fini di lucro, il Ministero delle comunicazioni prevede per i titolari delle attività di cui sopra la copertura dei costi di installazione e gestione dei relativi impianti.

- 1. 17.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze terrestri avviene secondo le modalità e in applicazione degli standard tecnici DAB (*digital audio broadcasting*) per la radiodiffusione sonora e DVB (*digital video broadcasting*) per i programmi televisivi; le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. L'Autorità nella definizione del piano di assegnazione per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale adotta il criterio di miglior e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio, prevedendo per i soggetti nazionali, ogni volta che sia possibile, reti isofrequenziali per macro aree di diffusione.

- 1. 162.** Peretti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le concessioni per l'esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica digitale su frequenze terrestri sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 5 lettera b) della legge 31 luglio 1997, n. 249. Ciascun blocco di diffusione (Multiplex) dovrà diffondere almeno cinque programmi oltre a servizi dati e multimediali sia associati a ciascun programma, sia comuni al blocco. La gestione di blocchi di diffusione è as-

(Approvato)

segnata, tramite autorizzazione, rilasciata dal Ministero, prioritariamente ai consorzi composti esclusivamente da concessionari per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica. Le predette concessioni sono rilasciate a condizione che la diffusione avvenga, di norma, nello stesso bacino, o parte di esso, oggetto della concessione o autorizzazione analogica. È fatto obbligo ai concessionari radiofonici privati a carattere nazionale di diffondere il medesimo programma, identificato con un unico marchio, sull'intero territorio oggetto della concessione. I soggetti abilitati all'esercizio in tecnica digitale dovranno iniziare le trasmissioni secondo un programma da essi stabilito e vincolante per la vigenza della concessione che preveda per i concessionari nazionali l'inizio delle trasmissioni non oltre il 31 dicembre 2002 e per le locali entro il 31 dicembre 2003. Le concessioni sono comunque rilasciate sulla base di un progetto di attuazione e di un progetto radioelettrico presentato dagli interessati. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi radiofonici digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica, previa comunicazione al Ministero, sono abilitati, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto, alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione in tecnica analogica, alle condizioni stabilite nel presente comma.

1. 163. Peretti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero adotta un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiofonica digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore.

1. 164 Peretti.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni adottano, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, piani di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di 24 mesi, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15) della legge 31 luglio 1997, n. 249. In caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.

* **2. 1.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni adottano, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, piani di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di 24 mesi, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15) della legge 31 luglio 1997, n. 249. In caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i

comuni e gli interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.

* **2. 49.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni adottano, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, piani di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di 24 mesi, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15) della legge 31 luglio 1997, n. 249. In caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.

* **2. 63.** Butti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. In attesa dell'attuazione dei Piani nazionali di assegnazione delle frequenze

radiofoniche e televisive, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva legittimamente operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che concorrano al ricorrente superamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici stabiliti dal decreto 10 settembre 1998, n. 381, qualora risultasse impraticabile l'azione di risanamento di cui al comma 2 del presente articolo, sono trasferiti nei siti alternativi previsti dal Piano di assegnazione delle frequenze. I predetti visti sono individuati come idonei dall'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione delle regioni o delle province autonome nei cui territori si trovano i siti occupati attualmente o individuati per i trasferimenti. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, d'intesa con il Ministro delle comunicazioni, predispone, anche in via anticipata rispetto al termine stabilito con le concessioni, un programma di adeguamento che può riguardare un ambito territoriale limitato, al fine di salvaguardare gli esercizi in corso e di evitare interferenze.

2. 5. Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, sopprimere le parole: sonora e televisiva

2. 8. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, sopprimere le parole: o concorrono a superare.

* **2. 9.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, sopprimere le parole: o concorrono a superare.

* **2. 40.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo le parole: n. 249 aggiungere le seguenti: entro il termine di dodici mesi dalla notifica dell'infrazione.

2. 10. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, dopo le parole: della legge 31 luglio 1997 n. 249 aggiungere le seguenti: e qualora le azioni di risanamento previste dal successivo comma 2 non siano praticabili.

2. 50. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sopprimere le parole: , con onere a carico del titolare dell'impianto,.

2. 61. Lenti.

Al comma 1, sostituire le parole: con onere a carico del titolare dell'impianto con le seguenti: a spese dello Stato.

2. 11. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, sopprimere le parole: su iniziativa delle regioni e delle provincie autonome.

2. 41. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sostituire le parole da: su iniziativa delle regioni fino alla fine del comma, con le seguenti: nei siti individuati dai predetti piani, purché ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente 12 mesi, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, disattiva gli impianti fino al trasferimento.

*** 2. 4.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, sostituire le parole da: su iniziativa delle regioni fino alla fine del comma, con le seguenti: nei siti individuati dai predetti piani, purché ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente 12 mesi, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, disattiva gli impianti fino al trasferimento.

*** 2. 48.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sostituire le parole da: su iniziativa delle regioni fino alla fine del comma, con le seguenti: nei siti individuati dai predetti piani, purché ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente 12 mesi, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, disattiva gli impianti fino al trasferimento.

*** 2. 60.** Butti.

Al comma 1, sopprimere le parole: nei siti individuati dai predetti piani.

2. 12. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, sostituire le parole da: nei siti individuati fino a: autonome con le seguenti: nei siti concordati con le regioni e le provincie autonome.

2. 13. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, dopo la parola: individuati aggiungere le seguenti: dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica e.

2. 62. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole: e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle provincie autonome.

- 2. 42.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sopprimere le parole: fino alla loro adozione.

- 2. 32.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, sostituire le parole da: nei siti individuati dai predetti piani *con le seguenti:* nei siti concordati con le emittenti interessate.

- 2. 37.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, dopo le parole: Ministero delle comunicazioni *aggiungere le seguenti:* sentite le associazioni nazionali interessate.

- 2. 30.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, dopo le parole: Ministero delle comunicazioni *aggiungere le seguenti:* , sentite le associazioni nazionali di categoria delle imprese interessate.

- 2. 56.** Lenti.

Al comma 1, dopo le parole: , decorsi inutilmente centoventi giorni *aggiungere le seguenti:* dalla data indicata dal provvedimento.

- 2. 51.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sostituire le parole: 120 giorni *con le seguenti:* 240 giorni.

- * 2. 14.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, sostituire le parole: 120 giorni *con le seguenti:* 240 giorni.

- * 2. 43.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sopprimere le parole: d'intesa con il Ministero dell'ambiente.

- 2. 33.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui la riduzione a conformità dei predetti limiti e valori incida sensibilmente sulla qualità del segnale in modo tale da compromettere la stessa esistenza dell'attività, l'esercente ha diritto ad un contributo di mancato esercizio il cui onere è a carico dello Stato. Le modalità di tale rimborso sono stabilite con delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e sentite le associazioni nazionali rappresentative delle imprese del settore entro e non oltre trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.

- 2. 6.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le regioni e le provincie autonome indicano i siti di cui al precedente comma 1, sentiti i comuni competenti, ferme restando le competenze attribuite ai comuni medesimi in materia di urbanistica ed edilizia per quanto riguarda l'installazione degli impianti di telefonia mobile anche ai fini della tutela dell'ambiente, del paesaggio nonché della tutela della salute.

- 2. 55.** Turrone, Vigni, Casinelli, De Cesaris.

(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le regioni adottano, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, piani di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di 24 mesi, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15) della legge 31 luglio 1997, n. 249. In caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.

2. 2. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di risanamento.

2. 29. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, sostituire le parole da: dall'articolo fino a: n. 381 *con le seguenti:* dalla normativa vigente.

2. 34. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, sopprimere le parole: disposte dalle regioni e dalle province autonome.

2. 44. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 2, sostituire le parole: a carico dei titolari degli impianti *con le seguenti:* con il contributo dei titolari degli impianti.

2. 7. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, sostituire le parole: dei titolari degli impianti *con le seguenti:* dello Stato.

2. 15. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: su proposta dei soggetti gestori al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di 24 mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti e ai valori stabiliti dalla legge.

2. 47. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini, Alboni.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: su proposta dei soggetti gestori e sentiti i Comuni interessati al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di 24 mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti e ai valori stabiliti dalla legge.

2. 52. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine dell'esecuzione di tali azioni di risanamento vengono rilasciate agli interessati dagli enti preposti le necessarie autorizzazioni e concessioni urbanistiche, ambientali, paesaggistiche e radioelettriche.

2. 60. Lenti.

Al comma 2, dopo la parola: soggetti *aggiungere la seguente:* operanti.

2. 16. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, dopo le parole: non ottemperano aggiungere le seguenti: entro sessanta giorni dalla notifica delle competenti Autorità.

- 2. 17.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, dopo le parole: a conformità aggiungere le seguenti: dei tetti di radiofrequenze compatibili.

- 2. 18.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ivi previsti con le seguenti: da definirsi con gli stessi.

- 2. 26.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, sopprimere le parole da: con esclusione fino a: n. 689.

- 2. 25.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 20 milioni.

- 2. 19.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 150 milioni.

- 2. 20.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, sopprimere le parole: irrogata dalle regioni e dalle province autonome.

- 2. 28.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, sostituire le parole: In caso di reiterazione della violazione con le seguenti: A seguito della terza notifica di violazione dei valori radioelettrici a norma di legge.

- 2. 27.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: il Ministro dell'ambiente con le seguenti: il Ministro delle comunicazioni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: il Ministro delle comunicazioni con le seguenti: il Ministro dell'ambiente.

- 2. 45.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: fatte salve fino a: n. 59.

- 2. 24.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: di concerto con il Ministero della sanità e con il Ministro delle comunicazioni.

- 2. 36.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: anche su segnalazione delle regioni e delle province autonome.

- 2. 23.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: la disattivazione con le seguenti: la temporanea disattivazione.

2. 21. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: alla quale provvedono i competenti organi del Ministero delle comunicazioni.

2. 35. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: provvedono aggiungere le seguenti: senza alcun onere a carico del titolare dell'impianto.

2. 22. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fino all'esecuzione delle azioni di risanamento.

*** 2. 31.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

(Approvato)

Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, infine, le parole: fino all'esecuzione delle azioni di risanamento.

*** 2. 57.** Lenti.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, non si applicano alle trasmissioni delle emittenti televisive locali destinate unicamente nel territorio nazionale e che non possono essere ricevute,

direttamente o indirettamente, salvo i naturali debordamenti, in uno o più Stati membri dell'Unione europea.

2. 031. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le regioni, le provincie autonome adottano misure atte a favorire la costituzione di consorzi tra soggetti operanti in ambito locale nello stesso bacino, anche al fine di unificare fasi di realizzazione delle produzioni o costituire società di servizio comuni.

2. 020. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione televisiva nonché i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito locale sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della società dell'informazione in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione. A tal fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definire intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali. Ai predetti consorzi possono partecipare anche editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate sui canali esercitati dagli stessi soggetti nonché sui canali eventualmente de-

rivanti dalle acquisizioni di cui al comma 2. Nessun soggetto che sia titolare di più di una concessione televisiva può utilizzare più dei due terzi della capacità trasmissiva complessivamente disponibile sulla base delle frequenze esercite. La residua capacità trasmissiva deve essere utilizzata per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

2. Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi anche in tecnica digitale su frequenze terrestri sono consentiti, per i primi tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i trasferimenti di impianti o di rami d'azienda tra emittenti televisive nazionali, locali e soggetti che eserciscono l'attività di radiodiffusione televisiva a qualunque titolo, a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

2. 032. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
2. 036 DELLA COMMISSIONE

All'articolo aggiuntivo 2.036, comma 1, sopprimere il quinto periodo.

0. 2. 036. 1. Peretti.

Al comma 1, sostituire il quinto periodo, nonché, al sesto periodo, le parole da: La residua capacità sino alle parole: deve essere utilizzata con le seguenti: Ciascun soggetto che sia titolare di più di una concessione radiotelevisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi diffusi in tecnica digitale, pari opportunità e

comunque almeno il quaranta per cento della capacità trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi.

0. 2. 036. 10. La Commissione.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 2.036, comma 1, quinto periodo, dopo la parola: concessione aggiungere la seguente: , licenza o autorizzazione.

0. 2. 036. 2. Romani, Vito.

All'articolo aggiuntivo 2.036, comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: della metà con le seguenti: due terzi.

0. 2. 036. 3. Romani, Vito.

All'articolo aggiuntivo 2.036, comma 1, sesto periodo, sopprimere le parole da: e le emittenti concessionarie fino alla fine del periodo.

0. 2. 036. 4. Romani, Vito.

All'articolo aggiuntivo 2.036, comma 2, sostituire le parole: concessionari televisivi in ambito locale o tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale con le seguenti: emittenti televisive.

0. 2. 036. 5. Romani, Vito.

All'articolo aggiuntivo 2.036, comma 2, sostituire le parole: in ambito locale o tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale con le seguenti: , titolari di licenza o autorizzazione in ambito locale e nazionale.

0. 2. 036. 6. Romani, Vito.

All'articolo aggiuntivo 2.036, comma 2, sopprimere le parole: , fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1.

0. 2. 036. 7. Romani, Vito.

Al comma 3, sopprimere il quarto periodo.

0. 2. 036. 12. La Commissione.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 2.036, comma 7, alinea, sostituire le parole: 30 giugno 2001 con le seguenti: 30 dicembre 2001.

0. 2. 036. 8. Romani, Vito.

All'articolo aggiuntivo 2.036, comma 7, sopprimere la lettera e).

0. 2. 036. 9. Romani, Vito.

Al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.

0. 2. 036. 11. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis (Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda). - 1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, da satellite e via cavo sono abilitati, di norma nel bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della società dell'informazione in tecnica digitale. A tal fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definire intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali. Ai predetti consorzi e intese possono partecipare anche editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni televisive in tecnica digitale sono ir-

radiate sui canali legittimamente eserciti, nonché sui canali eventualmente derivanti dalle acquisizioni di cui al comma 2. Nessun soggetto che sia titolare di più di una concessione radiotelevisiva può irradiare, in ciascun blocco di programmi diffusi in tecnica digitale, più della metà dei programmi irradabili nel medesimo blocco di programmi. La residua capacità trasmissiva deve essere utilizzata, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, compresi quelli già operanti da satellite ovvero via cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.

2. Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri sono consentiti, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari televisivi in ambito locale o tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1.

3. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi radiofonici digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora nonché i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione sonora in ambito locale sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione. A tal fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero

definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi. Le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. Nessun soggetto può irradiare, in ciascun blocco di programmi diffusi in tecnica digitale, più di un terzo dei programmi irradiabili nel medesimo blocco di programmi. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.

4. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze terrestri avviene secondo le modalità e in applicazione degli standard tecnici DAB (*digital audio broadcasting*) per la radiodiffusione sonora e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi e DVB (*digital video broadcasting*) per i programmi televisivi e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi.

5. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2006.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze sonore e televisive in tecnica digitale adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le licenze o le autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale di cui all'articolo 1 sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento, adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 giugno 2001, tenendo conto dei principi del

presente decreto, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione, con individuazione delle rispettive responsabilità, anche in relazione alla diffusione di dati, e previsione del regime della licenza individuale per i soggetti che provvedono alla diffusione;

b) previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle strutture di trasmissione;

c) definizione dei compiti degli operatori, nell'osservanza dei principi di pluralismo dell'informazione, di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione;

d) previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai servizi multimediali veicolati, di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre programmi televisivi;

e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale ambito e identificazione dei programmi irradiati, fatta salva l'articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico;

f) previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;

g) previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica digitale;

h) obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva in chiaro.

8. In ambito locale, il Ministero delle comunicazioni rilascia licenze, sulla base di un apposito regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per trasmissioni audiovisive anche interattive su bande di frequenza terrestri attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle altre bande

destinate dalla pianificazione europea ai servizi MWS (*multimedia wireless system*). Le licenze di cui al presente comma possono riguardare anche la distribuzione dei segnali radiotelevisivi via cavo e da satellite alle unità abitative.

9. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, alla società concessionaria dello stesso servizio pubblico radiotelevisivo sono riservati un blocco di diffusione di programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro. I blocchi di programmi radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi della concessionaria pubblica devono essere distinti dai blocchi di programmi contenenti programmi degli altri operatori radiotelevisivi.

10. All'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: « il Ministero delle comunicazioni adotta » sono sostituite dalle seguenti: « L'Autorità adotta ». Le autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2, comma 13, 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni.

11. Il Ministero delle comunicazioni pianifica, su base provinciale, nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze nonché delle norme urbanistiche, ambientali e sanitarie, con particolare riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle trasmissioni di cui al comma 8, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le province interessate, fermo restando l'obbligo, previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, di acquisire l'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta i provvedimenti necessari ad evitare il determinarsi di posizioni

dominanti nell'utilizzo delle stesse frequenze, sulla base dei principi contenuti nella medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.

12. Le licenze di cui al comma 8 sono rilasciate dando priorità ai soggetti che intendono diffondere produzioni audiovisive di utilità sociale o utilizzare tecnologie trasmissive di tipo avanzato ovvero siano destinatari di finanziamenti da parte dell'Unione europea.

13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice.

14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Forum permanente per le comunicazioni istituito dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un apposito studio sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove tecnologie dell'informazione, finalizzato a definire una proposta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la regolamentazione della radiotelevisione multimediale.

15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle comunicazioni adotta un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore.

2. 036. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) La Commissione.

(Approvato)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 - Cessione delle Cartiere Miliani Fabriano)

GALDELLI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

l'avvio della procedura di cessione del 99,9 per cento del capitale azionario di Cartiere Miliani Fabriano, da parte del Poligrafico dello Stato, è seguita con apprensione e preoccupazione sia dai lavoratori sia dalla realtà sociale ed economica locale;

è avvenuta la presentazione della manifestazione d'interesse, così come previsto nell'apposito bando emesso dall'Ipzs, da parte dei soggetti intenzionati a partecipare alla gara finalizzata alla selezione dell'acquirente;

è necessario conoscere con la massima precisione quali sono le procedure adottate, quali sono le società del gruppo messe in vendita e il patrimonio, chi sono i potenziali acquirenti che hanno manifestato interesse;

gli obiettivi concordati tra il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la direzione del Poligrafico con le organizzazioni sindacali sono, fra gli altri, l'unitarietà del gruppo e del marchio Cmf, la difesa degli attuali livelli occupazionali, la presenza di un adeguato piano industriale e finanziario, il rispetto dei contratti di lavoro in essere, la direzione complessiva dell'azienda che deve rimanere in ambito regionale, le sanzioni in caso di eventuali inadempienze dell'acquirente eccetera;

posto che Cartiere Miliani Fabriano è l'unico produttore e fornitore di carte da avvalorare per Banca d'Italia, produzione storica del gruppo che vanta, su questo prodotto, un'esperienza di tutto rispetto, è evidente la necessità di fornire tutte le garanzie richieste;

ferme restando le ragioni che hanno portato, a suo tempo, al cambiamento del *management*, notevolissime sono le perplessità rispetto alla gestione attuale che si è mostrata incapace di affrontare i nodi strutturali mentre si andava caratterizzando anche attraverso iniziative destrutturanti quali ad esempio l'esternalizzazione dell'intero ufficio commerciale —:

come, con quali strumenti e in quali tempi, intenda gestire la cessione delle Cartiere Miliani Fabriano finalizzandola agli obiettivi concordati e sopra esposti.
(3-06891)

(Sezione 2 - Dati relativi alla criminalità in Italia)

CHERCHI e BONITO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi sono state diffuse le rilevazioni dei dati qualitativi e quantitativi relativi ai crimini commessi in Italia;

tali dati indicano una significativa diminuzione degli stessi in contraddizione con il senso di insicurezza crescente riscontrabile nell'opinione pubblica e che anche i dati riportati nelle relazioni di inaugurazione dell'anno giudiziario, deno-

tano un andamento apparentemente coerente con questa tendenza —:

le sue valutazioni, per quanto di propria competenza, sui dati indicati in premessa. (3-06885)

(Sezione 3 - Atti di violenza compiuti da militari della Kfor in Kosovo)

POZZA TASCA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

non è la prima volta che la comunità internazionale è scossa da notizie relative al presunto coinvolgimento di militari in stupri nelle zone di guerra;

dopo i gravissimi fatti della Somalia nessuna forza di pace avrebbe dovuto più essere solo sospettata di accuse simili, invece gli ultimi tragici fatti di cronaca ci hanno mostrato come i militari della Kfor in Kosovo abbiano commesso stupri continuati nei confronti di ragazze ridotte in schiavitù;

Juljeta Chiscano, di nazionalità moldava, in una denuncia resa il 1° febbraio 2001 alla II sezione della squadra mobile della questura di Lecce, ha dichiarato che « soldati, di origine italiana, inglese, tedesca ed americana, abusavano delle ragazze che erano costrette a subire violenze di ogni tipo, e ad avere rapporti sessuali gratuiti in alberghi compiacenti sotto la minaccia delle armi », e che « a Valesta in Macedonia, vi erano più di 80 ragazze costrette alla prostituzione ed obbligate dal loro padrone a sopportare qualsiasi vessazione »;

corpi addestrati ed obbedienti, identità disintegrate, personalità annullate: questo è il campionario di merce umana messo a disposizione dei militari della Kfor, di quegli stessi militari che arrivano come « *peace-keeping* », ma che, se le accuse verranno confermate, disonorano l'alto compito che sono chiamati a svolgere;

non si può far parte di missioni di pace ed abusare di chi di questa pace ha

più bisogno, tanto più che gli stupri di guerra sono considerati crimini contro l'umanità —:

se non intenda avviare un'indagine immediata per accertare eventuali responsabilità delle milizie italiane stanziato in Kosovo. (3-06890)

(Sezione 4 - Licenziamenti di lavoratori con contratto a tempo determinato presso la Fiat)

GIORDANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in questi giorni 150 lavoratori e lavoratrici della Fiat, tutti con contratti a termine, sono stati licenziati;

i lavoratori e le lavoratrici di Mirafiori, i giovani e gli anziani, i professionali e gli operai di linea stanno portando avanti in queste ore uno sciopero di protesta contro questa insostenibile situazione di precarietà;

in questi ultimi anni la Fiat ha accumulato risorse pubbliche e interventi finanziari a vario titolo fino all'ultimo regalo, noto come legge per la rottamazione;

nonostante questa situazione di privilegio e le buone *performance* del mercato dell'auto, la Fiat ha continuato a mettere i suoi dipendenti in cassa integrazione, a licenziare e a non rinnovare i contratti a termine;

la Fiat dimostra sempre di più come al primo posto dei suoi interessi ci sia una politica aziendale basata fondamentalmente sull'incremento dei profitti e sullo sfruttamento, pagato con forti tagli occupazionali a spese dei lavoratori —:

quali provvedimenti intenda assumere il Governo nei confronti di un'azienda come la Fiat che nonostante gli ingenti sostegni finanziari che ha ricevuto da parte dello Stato, continua a tenere nei confronti dei lavoratori un atteggiamento

di totale discrezionalità fino, come in questo caso, ai licenziamenti, e se non ritenga sia necessario fare chiarezza sulla destinazione di questi finanziamenti pubblici affinché vengano utilizzati per mettere fine a situazioni di precarietà nei contratti di lavoro. (3-06886)

(Sezione 5 - Attuazione del piano industriale sottoscritto da Finmeccanica)

TORTOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la società Ansaldo Breda, del gruppo Finmeccanica, rappresenta uno dei più grandi gruppi del mondo per dimensione e fatturato e vanta un patrimonio di conoscenze, di ricerca e di innovazione tecnologica che le hanno permesso di competere con i maggiori gruppi industriali internazionali e di ottenere importanti commesse nel campo dei sistemi di mobilità urbana e territoriale su rotaia in tutto il mondo;

il progetto di piano industriale, sottoscritto da Finmeccanica nel marzo 1999, di cui si era fatto garante il ministero del lavoro e della previdenza sociale confermava, nella città di Pistoia, la sede della direzione veicoli nel quadro di un coordinamento di due centri di eccellenza: elettrico a Napoli, meccanico a Pistoia;

attualmente il piano di riassetto industriale per il settore trasporti, all'esame dei vertici di Finmeccanica prevederebbe, al contrario, la suddivisione in tre società operative distinte ed autonome, controllate direttamente da Finmeccanica la cui direzione dovrebbe essere a Napoli;

ciò danneggerebbe la realtà produttiva pistoiese e la stessa Breda in un momento in cui la stessa società deve fare fronte ad una temibile concorrenza internazionale —:

se il Governo intenda farsi garante dei contenuti del piano industriale sottoscritto da Finmeccanica nel marzo 1999

che confermava a Pistoia la sede della direzione veicoli presso lo stabilimento Breda costruzioni ferroviarie. (3-06887)

(Sezione 6 - Differimento dei termini per il versamento dell'acconto del premio Inail)

MICHIELON. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

gli adempimenti in materia di autoliquidazione del premio dovuto all'Inail sono fissati per il giorno 16 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la denuncia stessa;

il decreto legislativo n. 38 del 2000 ha innovato profondamente la disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento ad una riclassificazione dei datori di lavoro soggetti all'obbligo assicurativo, all'emanazione di una tariffa dei premi, nonché all'assicurabilità dei lavoratori parasubordinati;

tale disciplina è stata formalizzata con decreto ministeriale 12 dicembre 2000 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 22 gennaio 2001;

l'Inail ha, tra l'altro, innovato la modulistica idonea alla denuncia delle retribuzioni ed al calcolo del premio dovuto;

solo dal 23 gennaio l'istituto sta inviando ai datori di lavoro la prospettazione contenente la nuova classificazione ai fini assicurativi con relativo tasso di rischio da applicare, per differenza, sulle retribuzioni dell'anno 2000 e, per intero, su quelle presunte del 2001;

i datori di lavoro hanno pochissimo tempo per poter adempiere correttamente alla novella normativa dovendo, innanzitutto, procedere al controllo dell'esattezza della nuova classificazione e predisporre, all'occorrenza, ricorso avverso la stessa;

la normativa che, ancora, disciplina l'assicurazione contro gli infortuni sul la-

voro (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124) stabilisce che le classificazioni dei datori di lavoro e gli elementi di calcolo del premio debbono essere notificati almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di adempimento;

le compagnie assicurative dei datori di lavoro ed il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro hanno fatto presente all'Inail i ritardi nell'emanazione della nuova normativa e la ristrettezza dei termini di adempimenti valutando l'impatto sia in materia di inquadramento nelle gestioni e di classificazione delle lavorazioni sia nell'applicazione delle nuove procedure e della conseguente modulistica;

il consiglio di amministrazione dell'Inail nella seduta dell'11 gennaio 2001, considerando il termine di 45 giorni a decorrere da quello previsto per la notifica degli elementi del calcolo del premio e la mancata pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della nuova tariffa nonché la compatibilità del differimento del termine di adempimento con le esigenze di liquidità derivanti dalla gestione fino al 31 marzo 2001, ha deliberato, consequenzialmente, di prorogare il termine edittale al 16 marzo 2001 limitatamente all'anno 2001;

la suddetta deliberazione deve essere approvata dal ministero del lavoro e della previdenza sociale previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri;

il Consiglio dei ministri nella seduta n. 48 del 26 gennaio 2001 ha, *in subiecta materia*, predisposto solamente uno schema di regolamento concernente i ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché la composizione del contenzioso in materia;

il ministero del lavoro e della previdenza sociale, con nota del 30 gennaio 2001, ha rappresentato la necessità, per esigenze di tesoreria, di un versamento in

acconto alla scadenza naturale del mese di febbraio;

il presidente dell'Inail, con provvedimento n. 5 del 7 febbraio 2001 – ravvisata l'esigenza di adottare il provvedimento richiesto dai dicasteri vigilanti prima della seduta del Consiglio dei ministri – ha deliberato in via d'urgenza la proroga al 23 marzo 2001 dei termini stabiliti dagli articoli 28 e 44 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, fermo restando che entro il 20 febbraio 2001 dovrà essere corrisposto a titolo di acconto un importo pari al 60 per cento del versamento dovuto al 16 marzo 2000 in dipendenza dell'autoliquidazione 1999/2000;

il ministero del lavoro e della previdenza sociale con decreto ministeriale 7 febbraio 2001 ha approvato la delibera dell'Inail sopra richiamata;

effetto di questo apparente rimedio è invece quello di aumentare le scadenze e i versamenti a carico delle imprese, con l'ulteriore disagio provocato dal fatto che il provvedimento è stato preso a pochi giorni dalla scadenza del termine costringendo i datori di lavoro ad un imprevisto doppio versamento contributivo nell'arco di un mese;

il tutto avviene mentre è in corso il riordino del sistema tariffario Inail e lo stesso Istituto non ha ancora provveduto a comunicare le necessarie notifiche ai datori di lavoro –;

se, alla luce di quanto premesso, non ritenga opportuno procedere, con urgenza, alla soppressione dell'obbligo del versamento dell'acconto entro il 20 febbraio – fermo restando il differimento dei termini di autoliquidazione del premio Inail al 23 marzo – tenuto conto che lo stesso istituto, nell'originaria delibera dell'11 gennaio 2001 ha verificato la compatibilità del differimento del predetto termine, con le esigenze di liquidità derivanti dalla gestione fino al 31 marzo 2001, ivi compreso l'assolvimento degli impegni assunti in dipendenza del contratto di cessione e cartolarizzazione dei crediti. (3-06892)

(Sezione 7 - Iniziative per garantire la continuità didattica)

VOLPINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante la notizia di proteste da parte di genitori, studenti e dirigenti scolastici riguardanti il problema del continuo *turn over* di supplenti ben oltre la fine del primo quadrimestre;

tale discontinuità provoca inevitabilmente gravi danni all'azione didattica ed educativa;

tali disfunzioni hanno recentemente provocato anche massicce manifestazioni studentesche a difesa del diritto all'apprendimento —:

quali provvedimenti urgenti il Ministro interrogato intenda prendere per dare soluzione al difficile problema esposto.

(3-06888)

(Sezione 8 - Episodi di violenza nelle scuole italiane)

CAVANNA SCIREA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

è dei giorni scorsi la notizia che ad innescare l'omicidio di una studentessa di 16 anni, avvenuto in una scuola di Sesto San Giovanni, sia stato un banale litigio tra fidanzatini;

una lite, come quelle che avvengono spesso tra adolescenti, si è trasformata inspiegabilmente in tragedia distruggendo la vita di due ragazzi e delle loro famiglie;

si trattava di bravi ragazzi, con alle spalle famiglie perbene, che in apparenza vivevano un vita normale e senza problemi, ma che evidentemente nascondevano una situazione di disagio sociale;

si deve purtroppo rilevare che l'omicidio della studentessa di Sesto San Gio-

vanni non è un caso isolato di aggressione avvenuto nelle scuole. Fortunatamente non tutti finiscono in tragedia, tuttavia è un dato accertato che negli ultimi anni vi sia stato un aumento degli atti di violenza all'interno di istituti scolastici;

avvenimenti come questi sintomatici di una situazione di allarme sociale che non può essere sottovalutata. Il disagio giovanile di cui stiamo parlando è generale e si manifesta in modo diverso. C'è chi si identifica nel gruppo e dà vita, nel peggiore delle ipotesi, a vere e proprie bande e chi, essendo più fragile, rivolge la propria aggressività verso se stesso, e mi riferisco ai casi di suicidi tra adolescenti;

da una lettura dei fatti di cronaca sembra che la scuola sia diventata luogo di « scontro » piuttosto che di scambio culturale. L'istituzione scolastica ha perso la funzione di educazione sociale, forse anche a causa di una attività didattica rivolta più alla quantità di informazioni che alla ricerca di una qualità dei rapporti con il corpo studentesco —:

se il Governo, a seguito degli ultimi eventi avvenuti nelle scuole, intenda promuovere delle iniziative che siano finalizzate a restituire alla scuola la sua funzione di educazione sociale. (3-06889)

(Sezione 9 - Situazione del sistema scolastico italiano)

NAPOLI, SELVA, ARMAROLI, MALIGNIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

i contenuti della nuova scuola di base di sette anni con vuoti incolmabili, la progressiva demolizione delle attuali valide scuole elementare e media, l'abolizione dello studio della storia, l'abolizione dell'educazione fisica, l'abolizione dei licei classici, l'introduzione dello studio della lingua araba, l'abolizione di pagelle, voti,

interrogazioni, valutazioni della condotta, i 50.000 posti da ridurre negli organici della scuola entro il 2003, la mancanza di riconoscimento della « professionalità » docente, la mancata erogazione degli emolumenti al personale precario, l'inadeguata selezione dei nuovi docenti, la lenta predisposizione delle graduatorie permanenti, le strutture scolastiche non idonee hanno creato il caos completo nelle nostre istitu-

zioni scolastiche, nonché una forte demotivazione nella classe docente —:

quali siano le risposte che intenda dare sui punti elencati per garantire tranquillità a tutte le istituzioni scolastiche del nostro Paese e quali siano i provvedimenti che intenda attuare perché venga garantita la qualità del nostro sistema di istruzione. (3-06894)

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO E DI ALTRE STRUTTURE E ORGANISMI PUBBLICI (6561-OCTIES)

(A.C. 6561 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

CAPO I

DISPOSIZIONI DI ORGANIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO E DI ADEGUAMENTO DELLE NORME SUL FORO DELLO STATO

ART. 1.

(Attività consultiva dell'Avvocatura dello Stato).

1. Il parere dell'Avvocatura dello Stato, in caso di specifica richiesta del Ministro o dell'organo di vertice dell'istituzione o ente patrocinati, è sempre reso nelle forme di cui agli articoli 25 e 26 della legge 3 aprile 1979, n. 103.

2. Alle riunioni del comitato di cui agli articoli 25 e 26 della legge 3 aprile 1979, n. 103, l'amministrazione, istituzione o ente, patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, sono ammessi a partecipare, con funzione referente.